

Federazione Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie Antitrombotiche (FCSA)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1. Requisiti per l'ammissione dei Centri come Soci Ordinari

1. I Centri devono essere ubicati presso strutture sanitarie pubbliche o private.
2. I Centri possono esercitare la loro attività sul territorio, mediante strutture satellite, purchè queste ultime siano funzionalmente legate al Centro che ne è pienamente responsabile.
3. Il Centro accettato da FCSA in qualità di Socio Ordinario deve rispettare i requisiti di seguito elencati. Tali requisiti, autocertificati dal Referente del Centro, saranno periodicamente verificati (una volta all'anno e cioè entro il 31 gennaio di ogni anno), cui farà seguito una certificazione di accreditamento quale membro effettivo di FCSA, sono autocertificati dal Referente del Centro che ne è il solo responsabile nei riguardi di FCSA.
 - a) Almeno un membro del Centro deve aver seguito uno dei Corsi di Formazione organizzati da FCSA.
 - b) Il numero di pazienti seguiti non deve essere inferiore a trenta.
 - c) Il Centro dovrebbe preferibilmente espletare tutte le attività di pertinenza specialistica per la malattia trombotica, ivi incluse la diagnosi strumentale e di laboratorio, il controllo delle terapie antitrombotiche e l'assistenza al paziente anticoagulato in occasione di interventi chirurgici e manovre invasive, ma si può limitare al controllo (clinico e di laboratorio) delle terapie antitrombotiche e all'assistenza al paziente anticoagulato in occasione di interventi chirurgici e manovre invasive.
 - d) Il Centro deve disporre di un laboratorio. Quest'ultimo può anche essere il laboratorio analisi, ubicato presso la stessa Azienda Ospedaliera o la stessa Azienda Sanitaria a cui il Centro afferisce.
 - e) Il laboratorio del Centro deve essere in grado di assicurare la diagnostica essenziale delle malattie trombotiche ed il controllo delle terapie antitrombotiche secondo lo stato dell'arte.
 - f) Per quanto riguarda la terapia anticoagulante orale (anti-vitamina K), è richiesta l'espressione del risultato in INR (rapporto internazionale normalizzato), applicato secondo lo stato dell'arte. La prescrizione della terapia deve essere contestuale al controllo di laboratorio (vedi comma d).
 - g) Il Centro si impegna a partecipare a tutti i programmi di Valutazione Esterna della Qualità (di laboratorio) che il Comitato Direttivo (CD) della FCSA decide di attuare. La mancata partecipazione a tre esercizi consecutivi comporta la perdita automatica dello status di Socio Ordinario.
 - h) Il Centro si impegna a far partecipare un suo membro ad almeno un evento formativo ogni tre anni scelto fra quelli organizzati da FCSA, ivi incluso il Convegno Nazionale.
 - i) Il Centro si impegna a compilare "on line" il Registro/Questionario delle attività organizzative, gestionali e cliniche ed ad aggiornarlo periodicamente, una volta all'anno, entro il 31 gennaio di ogni anno. La mancata compilazione od aggiornamento comporta la esclusione del centro da FCSA.
 - j) Il Centro si impegna a partecipare, a cadenza **annuale** (entro i primi 60 giorni di ogni anno solare) al Controllo di Qualità Terapeutico, con le modalità procedurali consigliate da FCSA. La mancata partecipazione a due esercizi consecutivi comporterà la esclusione del centro da FCSA.

2. Requisiti per l'ammissione dei Centri come Soci Uditori

Sono ammessi con lo status di Socio Uditore, secondo quanto disposto dall'Articolo 4, comma 5 dello Statuto tutte le figure professionali che ne faranno richiesta.

Coloro che intendano iscriversi a FCSA in quanto figure professionali interessate alla diagnosi e/o sorveglianza delle terapie anticoagulanti, possono farlo compilando l'apposito modulo e pagando una quota annuale di Euro 50,00. L'iscrizione individuale così avvenuta dà diritto ad avere uno sconto pari al 20% del costo complessivo, sugli eventi formativi ed il Congresso Nazionale organizzati da FCSA.

3. Quote di Associazione

1. Tutti i Soci si impegnano a pagare una quota annuale di associazione fissata dal CD in € 200,00 a partire dalla quota associativa dovuta per il 2011, salvo variazioni future.
2. La quota annuale di associazione si intende versata a fondo perduto e dovrà essere pagata entro il 31 Maggio di ciascun anno.
3. Il regolare pagamento della quota associativa per l'anno a cui si riferisce dà diritto al Referente FCSA di partecipare alle assemblee con diritto di voto e gli conferisce l'elettorato attivo e passivo in occasione delle elezioni per il rinnovo del CD.
4. In occasione di eventi organizzati da FCSA (Congressi, Corsi, Workshop o altre riunioni) in proprio o in cooperazione con altre Società pubbliche o private, il CD potrà richiedere al partecipante, nell'ammontare ritenuto idoneo, il pagamento di una quota a titolo di iscrizione all'evento. Tale quota non può in alcun caso essere ritenuta sostitutiva della quota annuale di associazione.

4. Perdita dello Status di Socio

Lo Status di Socio si perde per uno dei seguenti motivi:

1. Dimissioni, da comunicarsi per iscritto da parte del Referente FCSA del Centro e controfirmate dal Direttore del Reparto e dal Direttore Generale e/o dal Direttore Sanitario dell'Azienda di appartenenza. L'accoglimento della richiesta di cessazione di attività del Centro sarà poi comunicata per iscritto da FCSA alla Direzione Generale e/o Sanitaria dell'Azienda di appartenenza..
2. Delibera di esclusione, assunta dal CD per accertati motivi di incompatibilità, o per aver contravenuto agli obblighi statutari o del Regolamento.
3. Mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi.

A seguito di una delle eventualità di cui ai punti precedenti, il CD informerà per iscritto il Referente FCSA del Centro e contestualmente il Direttore Generale o Sanitario dell'Azienda di appartenenza ed in mancanza di una idonea risposta entro trenta giorni procederà alla cancellazione del Centro dalla lista dei soci.

5. Figure professionali dei Centri

1. Il Centro è rappresentato presso FCSA a tutti gli effetti dal suo Referente (Referente FCSA). Il Referente FCSA è inizialmente la persona fisica che fa richiesta di associazione. La richiesta di associazione deve comunque essere controfirmata dal Direttore del reparto dove il Centro è ubicato, oppure dal Direttore Sanitario o Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera o Sanitaria di appartenenza. Il nome del Referente può essere modificato, ma solo dal Referente stesso, che comunica ad FCSA, secondo quanto più espressamente previsto dal Regolamento, il nome del nuovo Referente (vedi oltre).
2. Il Centro può individuare altre due figure professionali
 - a) Referente Clinico. A lui sono demandate dal Referente FCSA le responsabilità della clinica ed a lui vengono inviati i materiali necessari per la Valutazione Esterna della Qualità clinica ed i rispettivi risultati.
 - b) Referente di Laboratorio. A lui sono demandate dal Referente FCSA le responsabilità del laboratorio ed a lui vengono inviati i materiali necessari per la Valutazione Esterna della Qualità di laboratorio ed i rispettivi risultati.
3. I nomi delle figure professionali di cui ai punti 2a e 2b possono essere modificati solo dal Referente FCSA. Nel caso che tali figure non siano individuate, resta inteso che esse convergono sullo stesso Referente FCSA ed in tal caso tutti gli invii e le comunicazioni relative alle Valutazioni Esterne di Qualità saranno a lui inviati.
- 4.

6. Scheda Identificativa del Centro

Ogni Centro dispone di una scheda anagrafica, pubblicata nel sito web della FCSA al solo scopo di favorire i pazienti che possono così individuare il Centro a loro più vicino. Tale scheda contiene le informazioni rilevanti che il CD ritiene necessarie. Il Referente FCSA del Centro è responsabile delle informazioni ivi riportate e può esercitare tutte le modifiche che ritiene opportune secondo le seguenti modalità.

1. Creare un nuovo utente con relativa password sul sito FCSA; chiedendo l'abilitazione alla segreteria FCSA accede all'area riservata del sito
2. Identifica la scheda del proprio Centro
3. Effettua le modifiche, salva
4. Stampa la scheda, la firma e la spedisce alla segreteria FCSA.

Tutte le altre modalità di variazione delle informazioni contenute nella scheda (lettere, telefonate, ecc.) non avranno alcun seguito. Il Referente FCSA si impegna ad aggiornare periodicamente la scheda in tutte le sue parti, ivi incluso l'indirizzo di posta elettronica, che resta la modalità preferita per comunicare con i Centri.

7. Regolamento elettorale Comitato Direttivo

1. Come disposto dall'Articolo 7 dello Statuto, il CD della FCSA è composto da nove membri eletti fra i Referenti FCSA e resta in carica per tre anni.
2. L'elezione del nuovo CD avviene, salvo altrimenti disposto, in occasione di un evento formativo nazionale organizzato da FCSA.
3. Si possono candidare tutti i Referenti dei Centri in regola secondo quanto disposto dallo Statuto e meglio specificato dal Regolamento.
4. La candidatura deve essere comunicata per iscritto alla Segreteria almeno due settimane prima della data prevista per le elezioni.
5. Possono esercitare il diritto di voto tutti i Referenti dei Centri o loro delegati in regola secondo quanto disposto dallo Statuto.
6. Sono eletti i nove candidati più votati. In caso di parità viene eletto il candidato del Centro con maggiore anzianità di affiliazione.

8. Rappresentanti Regionali (RR)

In base all'articolo 11 dello Statuto di FCSA, per favorire l'attività periferica dei Centri per la diagnosi della trombosi e la sorveglianza delle terapie antitrombotiche aderenti a FCSA (CTFCSA), viste le diversità organizzative clinico assistenziali esistenti nelle varie Regioni, con lo scopo di cercare di uniformare la gestione globale dei trattamenti antitrombotici e qualificarli come punto di riferimento territoriale nella gestione della diagnosi e trattamento delle malattie tromboemboliche vengono istituiti:

I Rappresentanti Regionali (RR) che coordinano l'attività di Sezioni Regionali (SR) di FCSA (Centri FCSA nella medesima Regione)

Il RR si impegna ad inviare annualmente relazione sull'attività della SR alla Segreteria di FCSA con almeno 2 mesi di anticipo sulla data del Congresso Nazionale

Il RR resta in carica per 3 anni ed opera in sintonia con i programmi e le attività proposte dal CD di FCSA.

Il RR non può essere contemporaneamente membro del CD di FCSA.

Può recedere dal suo incarico in qualsiasi momento, inviando comunicazione scritta al CD di FCSA

Il CD suggerisce per il RR i seguenti compiti:

- Sostenere la partecipazione attiva alle iniziative di FCSA: partecipazione a studi clinici organizzati da FCSA anche in collaborazione con altre Società Scientifiche o organizzazioni, partecipazione a registri indipendenti sulle problematiche dei pazienti in trattamento antitrombotico

- Sollecitare l'ottemperanza ai requisiti statuari e regolamentari di FCSA
- Incentivare l'adesione a FCSA di Centri Trombosi nella Regione di appartenenza, non ancora facenti parte della nostra Società Scientifica
- Promuovere e coordinare le attività delle SR nel quadro delle linee di indirizzo fissate dal CD FCSA secondo le esigenze locali
- Partecipare al Congresso Nazionale ed all'Assemblea dei Soci FCSA in rappresentanza della propria SR
- Convocare, coordinare le riunioni/incontri dei CTFCSA afferenti alla propria SR
- Sollecitare, incentivare e coordinare i rapporti con organizzazioni scientifiche dei MMG, l'Ordine dei medici e le istituzioni sanitarie per attivare modelli di gestione integrata dei pazienti in trattamento antitrombotico
- Sostenere e promuovere a livello regionale le attività a carattere scientifico, professionale e formativo in accordo con il CD di FCSA
- Promuovere, ove possibile, incontri periodici con le istituzioni regionali allo scopo di:
 1. Evidenziare le necessità sanitarie dei pazienti;
 2. Consolidare e potenziare l'attività dei Centri all'interno delle diverse aree sanitarie;
 3. Aggiornare le Regioni rispetto alle attività svolte e fornire report annuali relativi alla qualità clinica e terapeutica (Analisi FCSA per Regione).

Regolamento elettorale Rappresentanti Regionali

Il RR viene eletto dai Referenti dei Centri FCSA della rispettiva Regione, tra i Rappresentanti Regionali dei Centri con le medesime modalità attuate per l'elezione dei membri del CD FCSA, limitatamente al 2018 l'elezione del RR avverrà :

- a) Alla prima riunione/incontro sollecitato tramite comunicazione da parte del CD di FCSA a tutti i Centri FCSA delle singole Regioni ed organizzata localmente ed autonomamente
- b) In assenza di tale riunione entro il 30/04/2018 la Segreteria FCSA provvederà ad avviare una procedura per voto elettronico per nomina del RR
- c) Ogni Referente FCSA può votare un solo nominativo fra i Rappresentante FCSA dei Centri. Il RR viene eletto a maggioranza semplice dei Referenti FCSA (o loro delegati)
- d) In caso di parità dei voti verrà nominato RR il candidato con maggiore anzianità di iscrizione a FCSA e, in caso di ulteriore parità, quello anagraficamente più giovane
- e) Risulterà Vice Rappresentante Regionale (VRR), con attività di supporto al RR, o di sostituzione del RR in caso di sua assenza, il candidato giunto secondo, con le medesime modalità di scelta per il RR in caso di parità

Norma Transitoria

Secondo quanto disposto dallo Statuto e solo per la elezione dell'anno 2006, sono eletti nell'ordine quattro candidati dei Centri Fondatori che hanno ottenuto più voti e successivamente gli altri cinque candidati più votati indipendentemente dalla loro appartenenza.